

I PROCESSI DI NULLITÀ MATRIMONIALE NELL'ISTRUZIONE *DIGNITAS CONNUBII**

IL volume che volentieri presentiamo raccoglie, a cura dei Professori Rafael Rodríguez-Ocaña e Joaquín Sedano, gli Atti del xxiv Corso di Aggiornamento in Diritto Canonico organizzato dalla Facoltà di Diritto canonico dell'Università di Navarra, svoltosi a Pamplona il 24-26 ottobre 2005.

Il Prof. Rodríguez-Ocaña, nella sua presentazione al libro, spiega che lo scopo del Corso è stato quello di far conoscere, a pochi mesi dalla sua entrata in vigore, l'Istruzione *Dignitas connubii*, riguardante la procedura da osservare nei Tribunali diocesani e interdiocesani nel trattare le cause di nullità matrimoniale.

Come fu per l'Istruzione *Provida Mater*, pubblicata il 15 agosto 1936, che aveva fatto seguito all'entrata in vigore del Codice di Diritto Canonico del 1917, così la *Dignitas connubii* ha lo scopo di aiutare i giudici e gli operatori dei Tribunali Ecclesiastici nella retta interpretazione e applicazione del Codice di Diritto Canonico del 1983 in merito alle cause matrimoniali.

Nella Presentazione, il curatore del volume, ricorda ancora che le finalità dell'Istruzione sono eminentemente processuali, ossia di favorire un retto uso dello strumento del processo canonico per il raggiungimento della verità oggettiva, nell'ottica di un peculiare servizio alla giustizia nella Chiesa.

Gli interventi raccolti nel testo che presentiamo, affidati ad insigni ed esperti giuristi, sono particolarmente ricchi e di grande utilità per approfondire la conoscenza del significato e delle finalità dell'Istruzione.

Come spiega il Prof. Rodríguez-Ocaña, le prime due relazioni del Corso riguardanti il significato della nuova normativa e la sua posizione nella gerarchia delle norme, costituiscono una sorta di "porta d'ingresso" per i successivi interventi che analizzano in modo più specifico il contenuto dell'Istruzione, seguendo le varie fasi del processo canonico, comprese quelle relative al processo documentale e all'esecuzione della Sentenza.

1. Il primo tema, esposto dal Prof. Frans Daneels, O. Praem., consiste in un'Introduzione generale all'Istruzione *Dignitas connubii* che l'Autore ha suddiviso in tre parti.

* A proposito del volume a cura di RAFAEL RODRÍGUEZ-OCAÑA, JOAQUÍN SEDANO, *Procesos de nulidad matrimonial. La Instrucción Dignitas connubii*, EUNSA, Pamplona 2006, pp. 472.

La prima riguarda una breve ma interessante storia della redazione della *Dignitas connubii* dalla quale si ricava che, fin dal febbraio del 1996, il Servo di Dio Giovanni Paolo II aveva richiamato la convenienza di un'Istruzione per uniformare la normativa sui processi matrimoniali.

Fu necessario il lavoro di tre Commissioni interdicasteriali per elaborare la presente Istruzione che, nella *mens* del Romano Pontefice, non ha mai avuto l'intenzione di derogare alla legge vigente.

Una seconda parte concerne la natura, le finalità e gli scopi dell'Istruzione. Il Padre Daneels chiarisce, dunque, che si tratta di un documento emesso dal Pontificio Consiglio per l'interpretazione dei Testi Legislativi, su mandato del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, concesso *pro hac vice*; concretamente si tratta di un'Istruzione su ciò che devono osservare i Tribunali diocesani e interdiocesani nel trattare le cause di nullità matrimoniale. Essa è subordinata alle leggi del Codice che regolano questa materia e che, quindi, permangono integralmente in vigore.

Il Relatore indica tra le finalità primarie dell'Istruzione la volontà di riunire la normativa codiciale sull'argomento, applicando, altresì, i canoni processuali generali alla specificità del processo matrimoniale, tenendo conto delle eventuali interpretazioni autentiche relative sia allo sviluppo dottrinale sia alla giurisprudenza dei Tribunali Apostolici.

L'Istruzione persegue, altresì, l'obiettivo di aiutare gli operatori dei Tribunali Ecclesiastici nella corretta interpretazione e applicazione del diritto vigente, per un'auspicabile maggior celerità e sicurezza in merito alla decisione delle cause.

Si può, dunque, affermare che la *Dignitas connubii* si presenta come una sorta di manuale pratico per gli operatori della giustizia.

La terza parte dell'intervento del Prof. Daneels è quella più rilevante, poiché fornisce puntuali osservazioni per una corretta comprensione del documento.

Egli affronta, innanzitutto, il tema della precedenza dei canoni specifici relativi al processo speciale di nullità matrimoniale su quelli riguardanti i processi generali, in applicazione del can. 1691, approfondendo alcuni punti.

In generale, si sottolinea che il criterio interpretativo fondamentale della *Dignitas connubii* è il considerare la natura propria del processo matrimoniale, evitando, in ogni caso, di usare espressioni che possano far pensare ad un conflitto tra le Parti in causa.

Il Relatore mette poi in luce l'intenzione pedagogica dell'Istruzione che, offrendo informazioni processuali utili, vuol cercare di garantire il più possibile la serietà e celerità del processo canonico di nullità matrimoniale. Per questo, il documento mette in guardia dal cadere in un eccessivo formalismo o in un altrettanto dannoso soggettivismo interpretativo, auspicando

nei ministri dei tribunali ecclesiastici una solida formazione teologica unita ad un vero *sentire cum Ecclesia*.

2. Il secondo intervento, affidato al Prof. Javier Otaduy, riguarda la collocazione dell'Istruzione *Dignitas connubii* all'interno della gerarchia normativa.

Il Prof. Otaduy si richiama, innanzitutto, a quella che fu la ricezione nella normativa canonica dell'Istruzione *Provida Mater* (15 agosto 1936) la quale, come accade ora per la *Dignitas connubii*, non aveva intenzione di derogare a canoni codiciali. Alcuni canonisti mossero delle perplessità al riguardo; sorsero dubbi, inoltre, sul tipo di approvazione accordata dal Sommo Pontefice: se fosse soltanto in forma comune o, piuttosto, in forma specifica, come pare indicare il preciso riferimento fatto da Pio XI all'Istruzione nel mp *Qua cura* (8 dicembre 1938).

La *Dignitas connubii* pare debba in qualche modo essere oggetto delle medesime perplessità che riguardarono la precedente Istruzione, in particolare per quanto concerne le sue caratteristiche formali nell'ambito delle leggi canoniche.

Al riguardo, il Relatore ricorda che i cc. 29-34 del CIC 1983 introducono la novità della gerarchia delle norme nel sistema canonico e, in tale gerarchia, le Istruzioni occupano l'ultimo posto. L'attuale Codice, come già quello del 1917, si preoccupa, dunque, di fornire delle garanzie formali per i propri canoni; garanzie che però furono poi disattese, per il precedente Codice, con la promulgazione della *Provida Mater*. Si sta ora riproponendo lo stesso meccanismo con la *Dignitas connubii* che, di fatto, non rispetta tali garanzie.

Da notare, inoltre, il forte accento pedagogico della *Dignitas connubii* che si spiega anche con la necessità di agevolare la prassi di molti tribunali nei quali il personale non ha eccessiva formazione; vigilando, però, affinché la sua applicazione non diventi pretesto per giungere ad una revisione del sistema processuale.

Ritornando al discorso sulle difficoltà formali, la prima di esse riguarda la caratteristica tipica del diritto processuale che è materia giuridica e che si esprime con leggi. L'autorità amministrativa può, comunque, può emettere decreti o istruzioni per chiarire, spiegare o sollecitare l'adempimento di norme processuali, anche se la *Dignitas connubii* accumula in sé tanti elementi di spiegazione e rinnovamento della normativa, da far pensare all'intenzione di un riordino integrale della materia, pur se questo non rientra nello scopo originario dell'Istruzione.

Si deve, quindi, ribadire che pur parlando di un riordino integrale della materia, esso non è sostitutivo né abrogativo della legge. Tale riordino ha, tuttavia, degli effetti propri che vanno da un diverso uso della terminologia ad una variazione nella sistematica delle norme che segue una logica più pratica che prettamente processuale come invece accade nel Codice.

Interessanti sono le considerazioni relative all'Autore della *Dignitas connubii*, che può considerarsi il Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi, il quale ha agito su mandato del Romano Pontefice Giovanni Paolo II. Al riguardo, si deve affermare che si tratta di un mandato che abilita non all'emissione di leggi ma di una norma amministrativa, in vista dell'applicazione del diritto. L'approvazione pontificia è poi data in forma comune.

Per ciò che concerne i destinatari dell'Istruzione, si nota come anche in questo caso la *Dignitas connubii* abbia caratteristiche peculiari. Infatti, oltre ad essere indirizzata ai destinatari delle leggi processuali, essa amplia la sua giurisdizione sui fedeli delle Chiese orientali, sul matrimonio degli acattolici, compresi i non battezzati. Ciò conferma, quindi, che la *Dignitas connubii* non rientra nel tipo di Istruzione previsto nel can. 34 del CIC.

Il Prof. Otaduy si domanda, allora, perché chiamare un tal genere di documento giuridico con il nome di *Istruzione*. Egli fornisce tre risposte. In primo luogo, perché si tende a confondere il ruolo di coloro che sono chiamati a servire la legge, come possono essere i giudici, ai quali è diretta la *Dignitas connubii* con quello di coloro che devono curare l'esecuzione della legge, che è proprio della potestà amministrativa. In secondo luogo per un certo parallelismo con la *Provida Mater*. In terzo luogo, per ridurre i costi giudizi della norma, poiché un'istruzione ha un percorso molto più semplice di promulgazione.

L'illustre Relatore mette poi in risalto altre peculiarità formali del documento in esame. Un'istruzione come prevista dal can. 34, infatti, non necessita di una promulgazione ufficiale, cosa che è, invece, avvenuta per la *Dignitas connubii*. Non essendo, tuttavia, stata pubblicata sugli *Acta Apostolicae Sedes* e non avendo previsto neppure una *vacatio*, essendo incerta la data di pubblicazione, ciò vuol significare che, in pratica, essa viene considerata una norma inferiore, che non intacca il sistema giuridico primario.

Singolare è poi il fatto che, per le abbondanti questioni che affronta, non è solamente la *Dignitas connubii* ad offrire l'interpretazione di alcune leggi processuali, come accade normalmente per le istruzioni, ma deve essere a sua volta interpretata attraverso il Codice stesso per evitare antinomie o incompatibilità.

Per quanto concerne le *fonti* della *Dignitas connubii*, l'introduzione al documento ne fa cenno in modo sintetico. Da notare la rilevante presenza di fonti provenienti dal di fuori del sistema normativo.

Di notevole importanza è la questione circa il *valore normativo* da attribuire alla *Dignitas connubii*. Il Prof. Otaduy sostiene che è indubitabile che l'Istruzione abbia un valore normativo e non semplicemente pedagogico-orientativo, come è affermato dal documento stesso. Di fatto, inoltre, più che essere uno strumento per facilitare l'applicazione della legge, parrebbe essere una

fonte distinta dal Codice, cosa oltremodo ragionevole, tenendo conto delle molte innovazioni che essa presenta ed essa avrebbe effettivamente meritato il rango di norma legislativa.

Il Prof. Otaduy passa, quindi, in rassegna la tipologia delle norme della *Dignitas connubii* in rapporto alla legge processuale, classificandole in norme *secundum legem*, *praeter legem*, *citra et ultra legem*.

Per la maggior parte si tratta di norme *secundum legem*, le quali, a loro volta, si possono dividere in norme *replicate*, con piccole variazioni rispetto al CIC o ad altre fonti; norme *ricevute o omologate* nelle quali vengono accolti elementi giuridici che hanno già un valore normativo (in primo luogo, ad es., gli interventi del Sommo Pontefice quando manifestano la sua volontà di dare un'interpretazione autentica della legge, o giurisprudenza e prassi consolidata); norme *dichiarative*, ossia quelle norme che non aggiungono nulla di giuridicamente rappresentativo alla normativa anteriore nella quale, in pratica, sono già implicite. Non è facile, però, in certi casi, distinguere chiaramente ciò che è dichiarativo da ciò che, invece, è costitutivo.

Ci sono poi le norme *intra legem* che spiegano o portano ad esecuzione un qualche *caput* legislativo che ha bisogno di un chiarimento perché possa divenire giuridicamente operativo.

Le norme *praeter legem*, sono quelle che si introducono in uno spazio giuridico nel quale la legge non dice alcunché. Occorre, comunque, sempre prestare attenzione nello stabilire tal genere di norme amministrative, poiché la legge può aver mantenuto il silenzio su un certo punto per molte ragioni, compresa quella di lasciare spazi di libertà nell'applicazione. Un compito di tal genere sarebbe quindi di competenza non tanto dell'amministrazione ecclesiastica quanto del legislatore.

Le norme *citra et ultra legem* sono, infine, quelle relative ad un'interpretazione restrittiva o estensiva della legge.

Il Prof. Otaduy conclude la sua dettagliata relazione riaffermando che la *Dignitas connubii* è un documento normativo che non può considerarsi propriamente un'Istruzione, come intesa dal can. 34 del CIC. Una certa mancanza di equilibrio formale, in ogni caso, non pare mettere in dubbio la validità del documento il cui contenuto, però, ci è offerto come un "tesoro in vasi di creta" (cf. 2 Cor 4,7).

3. Mons. Santiago Panizo Orallo, Decano del Tribunale della Rota spagnola, apre la serie degli interventi dedicati all'esame dello specifico contenuto dell'Istruzione, presentando le novità dei primi tre Titoli del documento (artt. 8-91).

Egli introduce la sua relazione ricordando che la salvaguardia della dignità del matrimonio è sempre stato uno degli obiettivi primari della missione della Chiesa, sia dal punto di vista teologico-pastorale sia giuridico. In tale

ambito di protezione e difesa della realtà matrimoniale attraverso mezzi giuridici, ricoprono un ruolo peculiare le cause di nullità.

D'altro canto, rileva Mons. Panizo Orallo, l'esercizio del Diritto è necessario nella società umana per garantire una convivenza basata sull'ordine e la giustizia e sul frutto di essa che è la pace. Anche i processi sono strumenti per raggiungere questi obiettivi e servono ad evitare anarchie, irrazionalità e arbitrii.

La giustizia, poi, potrà essere garantita nel modo migliore se ci sarà una buona armonia tra il fluire della vita con il suo dinamismo e leggi opportune con giudici che sappiano fare dell'esercizio della giustizia una vera "arte" che unisce abilità e dominio della tecnica, grazie anche a quelle regole che vengono proposte nella forma di Istruzioni, qual è la *Dignitas connubii*.

Essa si pone in modo referenziale al CIC, come strumento a sostegno di quell'"arte" di giudicare che è il processo, con particolare riferimento alle cause matrimoniali di nullità, sempre indirizzate a riaffermare la vera essenza del matrimonio.

Mons. Panizo Orallo individua nella *Dignitas connubii* in genere, ma con particolare riferimento ai primi tre capitoli, alcuni elementi caratterizzanti.

In primo luogo, risalta l'attenzione per la persona, sulla base di quel *personalismo* giuridico che si è poco alla volta sviluppato seguendo il cammino di ricomposizione dei valori umano-cristiani, cioè universali, successivo soprattutto alle tragedie delle due guerre mondiali.

Un'altra caratteristica è la *pastoralità* che si nota, ad es., nei tre paragrafi dell'art. 65 dell'Istruzione; in essi si rileva una speciale attenzione nei confronti dei coniugi e del particolare momento conflittuale che stanno vivendo.

Un peculiare accento viene anche attribuito alla *libertà* nel giudizio, l'indipendenza del giudice come la più autentica garanzia processuale (cf. artt. 38 e 41).

Emerge pure la necessità di salvaguardare un equilibrato *formalismo* giuridico da utilizzare unicamente come mezzo per la ricerca della verità, che è l'obiettivo principale del processo canonico (cf. Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, a. 1999).

Esigenza del processo è, inoltre, che esso si svolga in un clima di *lealtà*, autenticità, serietà; compito del giudice sarà quello di evitare che le Parti convertano il processo in un "campo di battaglia".

Obiettivo del diritto processuale deve pure essere quello di rendere le leggi efficaci per i tempi attuali, al fine di un migliore servizio alla *salus animarum*.

Nella seconda parte della relazione, Mons. Panizo Orallo esamina in modo più specifico i primi tre titoli della *Dignitas connubii*: la giurisdizione e

la competenza; i giudici e i tribunali; la disciplina da osservarsi nei tribunali.

L'Autore rileva, innanzitutto, che il primo titolo dell'Istruzione (artt. 8-21) circa il "foro competente", si pone al cuore della normativa processuale, poiché riguarda l'idea di giurisdizione o potere pubblico relativo ad una controversia portata davanti ad un organo dotato di funzioni tali da poterla risolvere con autorità. Mons. Panizo Orallo sviluppa quindi l'interessante tema della "*sacra potestas*" come base in genere del potere di giurisdizione della Chiesa che ha nella "competenza" il suo aspetto funzionale, ossia la sua personalizzazione in concrete circostanze di tempo e spazio. Sono, in definitiva, due aspetti della stessa realtà: la giurisdizione è una manifestazione più statica e strutturale della "*sacra potestas*", mentre la competenza esprime un aspetto più dinamico ed esistenziale.

I giudici e i tribunali di giustizia sono gli organi ai quali è concretamente attribuita la potestà di amministrare la giustizia nell'ambito di una certa materia, in un momento e spazio determinati. È, dunque, importante un buon funzionamento di questi "ingranaggi" del meccanismo per una corretta amministrazione della giustizia.

Nella terza e conclusiva parte del suo intervento, l'Autore si propone di analizzare più in concreto alcune delle novità più significative contenute nei tre titoli in esame, fornendo anche alcuni suggerimenti pratici. Mons. Panizo Orallo si sofferma in particolar modo sull'aiuto o assistenza che i vari Tribunali possono fornirsi l'un l'altro nella fase istruttoria di una causa e sulla delega della potestà giurisdizionale che, in modo ordinario e proprio, nella Chiesa appartiene soltanto al Papa e ai Vescovi ma può essere partecipata in ragione dell'ufficio o delegata ad una persona determinata secondo le prescrizioni della normativa canonica.

Il Decano della Rota spagnola, dopo aver evidenziato alcuni aspetti circa la disciplina e il funzionamento dei Tribunali ecclesiastici, conclude il Suo intervento richiamando i Discorsi dei Romani Pontefici alla Rota Romana, rispondenti ciascuno ad una particolare urgenza del momento, ma nell'insieme miranti sempre a far sì che la potestà giudiziale sia esercitata con senso di responsabilità per il bene delle persone e che il processo, con il suo formalismo giuridico, sia garanzia di incontro con la verità, al di là di facili pastoratismi e fuorvianti sentimenti di compassione.

4. La quarta relazione, esposta da Mons. Carlos Manuel Morán Bustos, Giudice del Tribunale della Rota presso la Nunziatura Spagnola, tratta l'argomento concernente le Parti in causa.

Introducendo la sua relazione, egli fa notare come a motivo della grande rilevanza dell'istituto matrimoniale, la Chiesa abbia posto al suo servizio anche svariati strumenti giuridici tra cui quello del processo. È questa una real-

tà che, soprattutto nel processo matrimoniale canonico, ha come elemento di spicco l'intervento delle Parti che, essendo l'imprescindibile fattore soggettivo del processo, necessitano di un loro particolare statuto giuridico.

Il decreto con il quale il Tribunale ammette la domanda di chi che avanza una pretesa giuridica (Parte attrice) nei confronti di qualcun altro (Parte convenuta), costituisce formalmente le Parti in causa, pur se la relazione processuale tra loro si realizza posteriormente con la citazione della Parte convenuta.

Affinché dei soggetti concreti possano realmente assumere il ruolo di "Parte" in un processo devono possedere alcuni requisiti.

In primo luogo, occorre la *capacità di essere parte*, ossia la capacità per chiedere la tutela giudiziale ed essere coinvolto dalla conseguente decisione giurisdizionale relativa a quanto richiesto. Tale capacità si può intendere come sinonimo di una capacità giuridica in senso generale. Le leggi processuali canoniche non parlano espressamente della capacità di essere parte, ma la suppongono allo stesso modo della capacità giuridica in genere, in quanto la capacità di essere parte si fonda sull'essere persona umana e come tale riconosciuta dalla Chiesa (cf. can. 1476). Da ricordare, inoltre, che la capacità di essere parte riguarda sia la persona umana sia la persona giuridica.

Un altro requisito concerne la *capacità processuale* (artt. 97-100) che, considerata anche alla luce della normativa codiciale, riguarda la capacità di realizzare atti validi nell'ambito del processo; è necessaria per entrambe le parti per costituire validamente una relazione processuale e presuppone la possibilità di esercitare le facoltà umane di intelligenza e volontà nell'ambito processuale, in accordo al disposto della legge.

L'eventuale mancanza di capacità processuale non significa che il soggetto perda la capacità di essere parte nel giudizio, come nel caso dei minori o di chi manca totalmente o parzialmente dell'uso di ragione. Essi restano, comunque, titolari di diritti da rivendicare o difendere in sede processuale. Si attua, in tal caso quella che alcuni autori chiamano la capacità processuale mediata, attraverso l'intervento di terzi quali possono essere i genitori, i tutori o i curatori (cf. can. 1478).

Su queste tematiche, negli artt. 97-100 della *Dignitas connubii* si riscontrano alcune differenze rispetto a quanto previsto dai can. 1478-1479 del CIC per i processi in genere.

Tra le novità segnalate dall'Autore, si può evidenziare il riferimento al solo curatore per coloro che sono carenti dell'uso di ragione (cf. art. 97 §1); novità che ha un certo fondamento per quanto riguarda i processi matrimoniali, poiché la tutela mira a sopperire all'incapacità del minorenne, mentre la curatela fa riferimento ad altre cause motivi di incapacità.

L'art. 97 §2 presenta altre due differenze rispetto al can. 1478 §4, riguardo ai cosiddetti "*minus firmæ mentis*". La prima consiste nel non considerare

processualmente incapaci in ambito matrimoniale coloro che sono gravati dall'interdizione dei propri beni, poiché un conto è la responsabilità personale derivante da una determinata azione, altra cosa è la possibilità di realizzare efficacemente un processo nel quale il fine è dichiarare la verità su uno stato personale come è quello coniugale, che è un bene pubblico ecclesiale, direttamente in relazione con la *salus animarum*. La seconda differenza consiste nello specificare che la situazione di infermità mentale debba verificarsi all'inizio o durante il processo. Una precisazione importante da parte del ch.mo Relatore consiste nel rilevare che è compatibile una mancanza di discrezione di giudizio per contrarre matrimonio, con un sufficiente grado di discernimento per stare in giudizio; pertanto, non tutte le volte che si chiede la nullità per un capo relativo a problematiche psicologiche, si dovrà procedere alla nomina di un curatore.

L'art. 97 §3, contrariamente al can 1478 §3, afferma che i minori di quattordici anni possono stare da soli in processo, senza bisogno dei genitori o dei tutori. L'evidente contraddizione con il disposto codiciale, come sostiene Mons. Morán Bustos, si può risolvere soltanto dal punto di vista della gerarchia normativa, per cui essendo la *Dignitas connubii* una norma amministrativa esecutoria, non può contenere disposizioni *contra legem* e, dunque, prevale senz'altro il disposto del Codice.

Per quanto concerne la designazione del curatore, da rilevare che essa non avviene in modo automatico, ma occorre sempre un atto esplicito di designazione o ammissione, che spetta – e questa è una novità, anche se molto logica –, al Preside di causa (cf. art. 99 §1); essa dovrà rispondere a criteri di prudenza e per questo si richiede un decreto motivato che limiti l'arbitrarietà, salvaguardando la discrezionalità del giudice. Il curatore, a sua volta, dovrà tutelare i diritti della Parte a favore della quale è stato designato (art. 100); egli, infatti ha potere su ciò che riguarda l'esercizio dei diritti dell'incapace, non sopra la titolarità dei medesimi.

Una parte importante della Sua relazione, Mons. Morán Bustos la dedica poi alla *legittimazione* processuale nei processi di nullità matrimoniale.

Se la capacità processuale, come considerato in precedenza, è una qualità intesa in termini generali, relativa alla capacità personale di partecipare ad un processo come parte attrice o convenuta; la legittimazione è, invece, la condizione di una persona in ordine ad una causa determinata, in relazione ad un concreto processo.

Per quanto riguarda le cause di nullità matrimoniale, l'argomento della legittimazione è trattato nei canoni 1674-1675 del CIC, il cui contenuto è recepito, con alcune eccezioni, negli artt. 92-94 della *Dignitas connubii*.

In tale ambito, godono di legittimazione *originaria* soltanto i coniugi, in quanto unici titolari dei diritti derivanti dal matrimonio; in particolare, so-

lamente loro hanno originariamente il diritto di chiedere che si giunga a dichiarare la verità sul loro *status* personale. Al diritto naturale di contrarre un valido matrimonio, corrisponde, dunque, il diritto dei coniugi di impugnare la sua eventuale nullità.

Mons. Morán Bustos fa anche un interessante *excursus* storico relativo ai due fattori che potevano limitare questo diritto originario : la cosiddetta “clausola di colpevolezza”, per cui non poteva impugnare il matrimonio la parte che era stata causa diretta e dolosa dell’impedimento e della nullità; lo *ius accusandi*, inoltre, non poteva essere esercitato dagli acattolici, contravvenendo, però, al diritto naturale dei coniugi di conoscere la verità, come accennato prima, sul loro stato personale. A questo riguardo attualmente non esiste più alcuna limitazione e, dunque, appare piuttosto superflua l’aggiunta dell’art. 92, 1 “siano o no cattolici” che fa riferimento ad una questione di competenza, piuttosto che di legittimazione, relativa alla giurisdizione della Chiesa sul matrimonio degli acattolici.

Si è detto della legittimazione originaria; il legislatore ha, però, concesso espressamente una legittimazione *sostitutiva* a coloro che, pur non essendo titolari dei diritti matrimoniali, hanno, però, un interesse legittimo che l’ordinamento canonico intende tutelare.

Le possibilità sono due. La prima riguarda il Promotore di giustizia, che agisce non in quanto titolare di un diritto, ma in vista della protezione di un interesse pubblico. Ciò avviene sulla base di due presupposti oggettivi che devono darsi congiuntamente : che la nullità del matrimonio sia conosciuta pubblicamente; che sia impossibile o non conveniente convalidare il matrimonio.

Un’altra possibilità riguarda l’impugnazione *postuma* del matrimonio da parte di terzi, che il CIC presenta, come principio generale, nel senso della proibizione, a meno che si compiano certe circostanze; mentre la *Dignitas connubii*, al contrario, determina come principio generale la possibilità dell’impugnazione postuma, al compimento delle medesime circostanze. Si può, quindi, affermare che il contenuto delle disposizioni è, nella sostanza, identico.

Riguardo ai soggetti legittimati a proseguire la causa, il CIC distingue tre categorie di persone : gli eredi del defunto, i suoi successori e chi è legittimamente interessato. La *Dignitas connubii* fa riferimento a due categorie : il coniuge o un altro che abbia interesse, che dovrà provare essere legittimo.

Alla luce del Codice e dell’Istruzione, si può quindi riassumere che, durante la vita dei coniugi, i terzi possono soltanto denunciare il matrimonio, mancano, però, di legittimazione per impugnarlo. Dopo la morte di uno dei coniugi, invece, in determinati casi sono legittimati per l’impugnazione postuma e la prosecuzione *post mortem* della causa.

5. Nella quinta relazione, il Prof. Rafael Rodríguez-Ocaña, Docente di Diritto Processuale presso la Facoltà di Diritto canonico dell'Università di Navarra, affronta il tema relativo ai Titoli v e vi della *Dignitas connubii* riguardanti rispettivamente l'introduzione della causa e la cessazione dell'istanza.

Le fonti di questi articoli possono considerarsi il CIC, la *Provida Mater*, la Circolare della Congregazione dei Sacramenti del 20 dicembre 1896 e le Norme del Tribunale della Rota Romana (18 aprile 1994). Il lavoro che ha condotto all'elaborazione della *Dignitas connubii* è stato rilevante, se si considera che dei 41 artt. dedicati alla materia soltanto gli artt. 130 e 137 sono trascrizione esatta dei canoni codiciali.

Dal punto di vista sistematico, il ch.mo Relatore riconosce alla *Dignitas connubii* lo sforzo di miglioramento rispetto alla *Provida Mater* e, al tempo stesso, una regolarizzazione più esplicita rispetto al CIC di alcuni istituti processuali, che ha condotto ad un certo aumento del numero delle norme.

Per quanto concerne il Libello di domanda, necessario perché il giudice possa giudicare una causa di nullità, esso deve essere accompagnato dal certificato autentico di matrimonio e, se richiesto, anche dal documento sullo stato civile delle Parti.

Di particolare interesse è l'argomento circa la cosiddetta "investigazione previa" (cf. art. 120), che il Preside può disporre sopra la sostanza della causa in ordine all'ammissione o al rigetto della domanda e riguardante la competenza del Tribunale e la legittimazione dell'attore. Il merito della causa, ossia la previa verifica degli elementi addotti dall'attore, non può, invece, essere oggetto di un'indagine previa, se non soltanto per quanto concerne l'ammissione o reiezione del Libello, se esso sembra privo di fondamento, al fine di appurare se qualche fondamento possa emergere dal processo (cf. art. 120 §2).

Riguardo al rigetto del Libello, come già nel can. 1505 §1 del CIC, anche la *Dignitas connubii* dispone un elenco tassativo di motivi in base ai quali il Preside del Tribunale collegiale può respingerlo. Le variazioni introdotte dalla nuova normativa sono più che altro di ordine esplicativo.

Un'aggiunta significativa è contenuta all'art. 121 §2 dove si applica la norma del can. 1617 relativa ai decreti giudiziali, per cui il decreto di rigetto deve esprimere almeno sommariamente i motivi della reiezione, anche se ciò, come sostiene l'Autore, non chiarisce comunque la natura processuale del decreto di rigetto.

Il Libello può essere respinto se è privo di *fumus boni iuris*, ossia quando non è fondato, mancando il diritto su cui si basa la richiesta, o i fatti che si adducono sono falsi.

Qualora il Libello sia respinto per vizi che possono essere sanati questi,

ed è una novità introdotta dall'art. 123, devono essere indicati nel decreto di reiezione.

La *Dignitas connubii* ha chiarito, inoltre, ciò che riguarda il ricorso contro la reiezione del Libello sia per la determinazione dell'organo al quale indirizzare il ricorso, sia per la decisione che deve essere presa con la massima sollecitudine (cf. art. 124; cf. can. 1505 §4).

L'art. 125 definisce in senso affermativo la questione circa l'applicabilità alle cause matrimoniali dell'ammissione automatica del Libello in caso di inattività del giudice, a condizione che esso sia stato proposto in modo conforme alla legge.

Per quanto concerne la citazione e la notificazione degli atti giudiziari, il Prof. Rodriguez-Ocaña apprezza la novità di carattere sistematico introdotta dalla *Dignitas connubii* che divide il capitolo relativo a questo argomento in due numeri : uno riguardante la prima citazione e la sua notifica, l'altro le formalità da osservarsi nelle citazioni e nelle notifiche.

Da segnalare una novità introdotta dall'art. 126 §4 nel quale si specifica la necessità di citare entrambi i coniugi nel caso il matrimonio sia stato impugnato dal Promotore di giustizia.

Riguardo alla formulazione del dubbio, la *Dignitas connubii* riunisce, negli artt. 135-137 le norme codiciali riferite al processo contenzioso ordinario (can. 1513 e 1514) e quelle relative al processo di nullità matrimoniale (can. 1677). Anche la *Dignitas connubii*, come il CIC, accoglie il principio della specificazione del concreto capo di nullità sulla base delle richieste delle Parti, non lasciando al solo giudice la facoltà di determinarlo (cf. art. 135).

La *Dignitas connubii* non introduce particolari novità in merito alle Parti che non compaiono in giudizio (artt. 138-142).

Frutto della dottrina canonistica è la parte sistematica relativa alla cessazione dell'istanza, materia che la *Dignitas connubii* raggruppa negli artt. 143-154, suddivisi in due capitoli : il primo concernente le norme generali sulla sospensione, perenzione dell'istanza e rinuncia alla stessa; il secondo riguardante il caso concreto della sospensione della causa in caso di dubbio sulla consumazione del matrimonio, trattazione ampliata prendendo come base sia il CIC, sia la Circolare della Congregazione per i Sacramenti del 20 dicembre 1986 (cf. artt. 153-154).

6. Mons. Feliciano Gil de las Heras, Decano Emerito del Tribunale della Rota presso la Nunziatura spagnola, nella sesta relazione espone con competenza ed esperienza ciò che riguarda l'istruttoria, la pubblicazione e la conclusione della causa, con particolare riferimento alle novità e ai chiarimenti che i Titoli VII-VIII-IX della *Dignitas connubii* apportano alla normativa in esame.

Una prima chiarificazione al riguardo si trova all'art. 158 §2 che concretizza il contenuto dei cc. 1428 §3 e 135 §3, circa la questione della potestà giudiziale

delegata, con riferimento al Giudice Uditore che, sulla base dei canoni ora citati, possiede potestà giudiziale delegata sia "istruttoria", sia "decisoria".

Per quanto concerne l'argomento delle prove processuali, il primo punto affrontato è quello delle *prove illecite*; a tal proposito, l'art. 157 dell'Istruzione, ribadendo la loro inammissibilità, specifica rispetto al CIC che l'illiceità può derivare dalle prove in se stesse o dal modo della loro acquisizione.

Una prova di tal genere non deve essere ammessa dal Giudice; se invece è stata accolta, egli non dovrà darle rilevanza ai fini della Sentenza (cf. can. 1619). Nel caso il Giudice si renda conto che una prova, pur se illecita, è utile per scoprire la verità, dovrà, comunque, considerando il caso concreto, salvaguardare la correttezza di tutti gli elementi del processo canonico. Questa tematica, osserva il Relatore, avrebbe meritato un qualche pronunciamento nella *Dignitas connubii* che, però, non c'è stato.

Riguardo alla *prova segreta*, si dovrà sempre conciliare la segretezza con il diritto di difesa e su questa linea si pone l'art. 157 §2 dell'Istruzione.

Lo stesso articolo al paragrafo 3 specifica quanto già riportato nel CIC al can. 1553 circa la possibilità del giudice di limitare il numero di testimoni e di prove.

Una precisazione necessaria della *Dignitas connubii* è quella contenuta nell'art. 159 §1 circa la presenza del Difensore del Vincolo e degli avvocati alle deposizioni giudiziali, presenza che il giudice, per quanto riguarda gli avvocati, può decidere di limitare in determinate circostanze.

L'art. 161 §2 offre quindi un criterio di orientamento generale circa l'attenzione all'autenticità e all'integrità delle prove che andranno raccogliendosi in corso di istruttoria.

All'obbligo grave di Parti e testimoni di dire la verità fa riferimento l'art. 167 nei suoi tre paragrafi.

Ulteriori specificazioni rispetto al CIC sono contenute negli art. 173 §2, 174 e 175. Il primo riguarda l'uso del magnetofono durante le deposizioni, gli altri due si riferiscono ai compiti del notaio e alle persone che devono firmare gli atti.

L'art. 177 afferma chiaramente che le *Parti* devono essere ascoltate e all'art. 179 §2, la *Dignitas connubii* definisce con precisione cosa si debba intendere per confessione giudiziale nelle cause di nullità.

L'Istruzione precisa, inoltre, diversi elementi relativi alla *prova documentale* (cf. artt. 183-192).

Poche sono le puntualizzazioni riguardanti i *testimoni* (cf. art. 196 §2; art. 201); mentre la *Dignitas connubii* ha portato alcune novità per quanto concerne i *Periti*. Da notare nell'art. 207 §3 l'aggiunta, rispetto al can. 1577 §3 del CIC, dell'esortazione al giudice di evitare che la causa subisca dilazioni non necessarie a causa dei tempi della presentazione dell'esame peritale. Negli

artt. 208-209 l'Istruzione richiama anche i quesiti essenziali che il giudice deve sottoporre al perito secondo le diverse fattispecie.

In tema di *cause incidentali* la *Dignitas connubii* ha introdotto molteplici novità. Alla base di esse ci sono i due principi esposti all'art. 218 : il primo è che nelle cause matrimoniali le cause incidentali non devono essere proposte né ammesse tacitamente; il secondo è che, se sono ammesse, debbono essere decise quanto prima e con particolare sollecitudine.

Poche sono le chiarificazioni circa la *Pubblicazione* degli Atti. Tra esse si può notare il richiamo al giuramento che il giudice può esigere dalle Parti previamente alla lettura degli atti di causa (cf. art. 232 §§1-2).

Una novità di un certo rilievo è introdotta dall'art. 238 circa la *Conclusione* della causa, riferendosi alla facoltà del giudice di non emettere il Decreto di conclusione, se ritiene che ci sia ancora qualcosa su cui indagare, anche se le Parti e il Difensore del vincolo hanno dichiarato di non avere altri elementi o prove da addurre.

Circa la *Discussione* della causa, l'art. 245 §2 precisa che se gli avvocati trascurano di esibire in tempo utile le loro difese, le Parti devono essere informate di ciò affinché, entro il tempo stabilito dal giudice, provvedano personalmente o per mezzo di un nuovo avvocato legittimamente costituito.

7. Di grande interesse lo svolgimento delle tematiche relative ai Titoli conclusivi dell'Istruzione concernenti le decisioni del giudice, la trasmissione della causa al Tribunale di appello e l'impugnazione della sentenza. Questi argomenti sono stati esposti con la consueta profondità e chiarezza da Mons. Joaquín Llobell, Ordinario di Diritto Processuale Canonico presso la Pontificia Università della Santa Croce, uno degli esperti intervenuti nella redazione del progetto finale della *Dignitas connubii*.

1. Egli offre una doppia riflessione preliminare alla sua trattazione. In primo luogo, il Prof. Llobell affronta la questione relativa al valore normativo della *Dignitas connubii*, ricordando che un'Istruzione non può modificare la legge ma, piuttosto, può rendere più chiare le prescrizioni legali e spiegare e determinare i modi di applicazione della legge. Nel nostro caso la *Dignitas connubii* svolge tale compito soprattutto accogliendo le interpretazioni operative realizzate da diverse istanze competenti quali i discorsi del Romano Pontefice alla Rota Romana; le interpretazioni della legge ad opera del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi e della giurisprudenza dei Tribunali Apostolici; le spiegazioni delle norme codiciali attraverso leggi successive.

Mons. Llobell sottolinea, inoltre, che le norme della *Dignitas connubii*, come quelle del CIC, vanno osservate anche dai Tribunali della Sede Apostolica, a meno che esse non entrino in conflitto con loro leggi proprie (cf art. 1 §2).

Utile è poi il richiamo, in generale, al rispetto sia degli elementi essenziali nella produzione e promulgazione delle norme, sia delle esigenze sostanziali del principio di legalità.

In definitiva, si può affermare, anche in base a quanto Sua Santità Benedetto XVI dichiarò nel suo primo discorso alla Rota Romana il 28 gennaio 2006 che la *Dignitas connubii* non porta innovazioni al Codice, ma ne favorisce la corretta ed efficace applicazione.

La seconda riflessione concerne l'uso del processo giudiziale nelle cause di nullità matrimoniale, alla luce di alcuni elementi emersi nel corso del Sinodo dei Vescovi dell'ottobre 2005.

Di grande rilevanza sono le considerazioni del Prof. Llobell relative a questa tematica. Egli, in particolare, richiamandosi alla Relazione precedente alla discussione (3 ottobre 2005) da parte del Card. Angelo Scola, Relatore Generale dell'Assemblea Sinodale, fa notare come la legittima aspirazione ad abbreviare la durata del processo canonico non può contrastare con il rispetto dei tempi naturali di esso che servono perché il giudice possa formarsi la certezza morale circa il pronunciamento finale. In ogni caso, l'obiettivo fondamentale deve essere sempre quello di raggiungere e dichiarare la verità, senza cedere a demagogiche e pseudopastorali posizioni che considerano il divorzio, nella Chiesa e nella società civile, come uno strumento per venire incontro alle esigenze dei fedeli. Allo stesso modo, è inammissibile avallare un'ingiusta dichiarazione di nullità matrimoniale sulla base di un malinteso ricorso alla carità e alla misericordia.

Se, dunque, lo scopo di un processo di nullità fosse quello di dichiarare sempre nullo un matrimonio fallito, si attribuirebbe alla sentenza giudiziale una finalità "divorzista" e non dichiarativa di una realtà preesistente, contraddicendo, nella pratica, alla verità di fede sull'indissolubilità del matrimonio sacramento.

Il Sinodo, nelle sue Proposizioni finali auspica, tra l'altro, che sia assicurata la natura pastorale dell'attività dei Tribunali ecclesiastici. Occorre, al riguardo, evitare il rischio di interpretazioni strumentali, come accade con i mass media, che veicolano il messaggio erroneo di una più facile e "generosa" concessione della nullità del matrimonio sostituendo, di fatto, il principio del *favor matrimonii* con quello del *favor nullitatis*.

Mons. Llobell si auspica, concludendo la prima parte del suo intervento, che il grande sforzo profuso nell'elaborare la *Dignitas connubii* sia un invito all'ortodossia e all'ortoprassi nell'attività dei Tribunali ecclesiastici e, di conseguenza, un richiamo alla trascendente missione salvifica universale della Chiesa.

II. Di fondamentale importanza ai fini del corretto svolgimento del processo è, come evidenzia Mons. Llobell, la determinazione dell'oggetto sul quale

dovrà pronunciarsi la sentenza definitiva del Tribunale. A questo riguardo, l'insigne Relatore sostiene, con parte della dottrina e in accordo con la giurisprudenza della Rota Romana, che il giudice in corso di istruttoria può modificare *ex officio* la formula del dubbio rispetto alla formulazione iniziale, in ossequio a quella ricerca della verità e alla *salus animarum* che sono le principali finalità del processo canonico. Per garantire il diritto di difesa ciò dovrà avvenire informando le Parti (i due coniugi e il difensore del vincolo) e dando loro la possibilità di impugnare il nuovo decreto; in applicazione, sostanzialmente, di quanto disposto dall'art. 71 dell'Istruzione (cf. pp. 264-265).

Un ulteriore argomento a sostegno della possibilità di cui ora si è detto, lo si trova nel fatto che l'art. 291 §2 considera conformi due sentenze benché indichino il capo di nullità con diversa denominazione, basandosi, tuttavia, sui medesimi fatti che hanno causato la nullità del matrimonio e sulle medesime prove. Si ammette, infatti, che un tribunale possa modificare il *nomen iuris* attribuito alla causa dal tribunale che ha emesso la sentenza precedente, affermando che il nuovo *nomen iuris*, per cui si dichiara nullo il matrimonio, è sostanzialmente conforme al precedente. In tal caso, si può anche riconoscere al giudice la potestà di modificare *ex officio* il *nomen iuris* stabilito nella precedente formula del dubbio fissata da lui stesso.

La *Dignitas connubii* non dice alcunché in modo esplicito circa la riconvenzione, ciò non vuol dire che essa non sia applicabile, quando ci sono le condizioni, secondo il disposto del can. 1494 §1 del CIC.

III. Di grande interesse è pure lo studio del Prof. Llobell sulla necessità della certezza morale nelle decisioni *pro nullitate matrimonii* che egli fa rientrare nella più ampia dimostrazione circa la continuità della *Dignitas connubii* con l'esperienza canonistica del passato. In particolare, egli richiama lo stretto legame esistente, e costantemente rimarcato nel magistero ecclesiastico, tra la certezza morale e il *favor veritatis*. In tale ambito rientrano le importanti norme processuali emanate da Papa Benedetto XIV sull'ufficio del difensore del vincolo e la necessità della doppia sentenza conforme per la decisione *pro nullitate*.

Importante è ribadire che nelle cause di nullità matrimoniale è soltanto possibile "dichiarare" la realtà preesistente alla sentenza; la ricerca, quindi, della coincidenza tra la realtà oggettiva e il contenuto della decisione giudiziale assume particolare rilievo nel processo canonico per l'incidenza della sentenza sulla *salus animarum*. La peculiarità di alcune norme rispetto al processo civile si situa, dunque, nell'ottica di quel *favor veritatis* che, pur caratterizzando tutti gli ordinamenti processuali, tuttavia, assume delle manifestazioni tipiche in ambito canonico.

Si comprende, allora, che a questo fine si orienta la richiesta della certezza morale che non è un qualcosa di meramente soggettivo nel giudice, ma va unito ad un fondamento oggettivo negli atti del processo. Essa, inoltre, ha

un carattere prettamente giudiziale, ossia deve essere raggiunta esclusivamente da coloro che sono incaricati di giudicare.

Fondamentale per una corretta comprensione di cosa si intenda per certezza morale è il Discorso di Pio XII alla Rota Romana il 1° ottobre 1942, citato da Giovanni Paolo II il 4 febbraio 1980 nella medesima circostanza. Tale chiaro concetto di certezza morale, sostiene il Prof. Llobell, costituisce una vera norma legale che intende modificare qualsiasi erronea applicazione del concetto di “quasi certezza” o di “probabilità”. Per ribadire l’esatto modo di intendere la certezza morale, contro qualsiasi interpretazione erronea, i pronunciamenti dei due Sommi Pontefici sono stati incorporati nella *Dignitas connubii* (cf. art. 247 §2; cf. can. 1608 §2).

Nel caso non sia stato possibile raggiungere la certezza morale, il collegio giudicante dovrà sentenziare che non consta della nullità del matrimonio o rimandare la decisione ad una successiva riunione (cf. art. 248 §5).

La certezza morale non può, quindi, essere una mera conclusione soggettiva del giudice; dovrà essere, invece, un qualcosa di “comunicabile” a tutti i soggetti destinatari della sentenza. Le motivazioni di essa dovranno, perciò, essere in grado di trasmettere agli altri la certezza morale del giudice, sia circa la *questio iuris*, sia sulla *questio facti*, come richiesto dall’art. 274 §2 della *Dignitas connubii*.

iv. Ulteriore manifestazione del *favor matrimonii* è anche l’esigenza della *doppia sentenza conforme* che attualmente avviene tramite l’invio *ex officio* della sentenza *pro nullitate* al tribunale superiore. Il Prof. Llobell fa notare che non è corretto definire tale procedura un “appello”, in quanto è esigenza di esso la richiesta di “riforma” della sentenza appellata; per questo, la *Dignitas connubii* non ha incluso l’istituto della doppia conforme tra i mezzi di “impugnazione” della sentenza.

L’art. 291 §1 della DC afferma la possibilità della conformità “formale” di due sentenze che sanciscono la nullità del medesimo matrimonio, per il medesimo capo di nullità anche se, come rileva il Prof. Llobell, non ci fosse assoluta identità in quelli che si possono definire “elementi secondari”, come può essere la *causa simulandi*, in un caso di esclusione di un bene essenziale del matrimonio. Al paragrafo 2 dello stesso articolo, l’Istruzione offre la possibilità di riconoscere la conformità “sostanziale” tra due sentenze che, pur determinando il capo di nullità con una diversa denominazione, tuttavia si fondano sui medesimi fatti che hanno causato la nullità del matrimonio e sulle medesime prove. In tal modo, la *Dignitas connubii* tutela le esigenze del *favor veritatis*, superando quelle prescrizioni formali che, comunque, non incidono sui principi essenziali del processo canonico, lasciando che sia il giudice ad attribuire il corretto *nomen iuris* a quelle circostanze di fatto emerse nel processo a favore delle nullità del matrimonio.

Di fatto, quando si introduce in seconda istanza un nuovo capo di nullità e ci sono i presupposti per applicare il principio di conformità sostanziale, anche se formalmente si tratta di una decisione di prima istanza, in realtà si ha una sentenza di secondo grado che conferma la prima. La doppia sentenza conforme sostanziale diventa a tutti gli effetti cosa giudicata dal punto di vista formale. Tuttavia, poiché il contenuto della sentenza che dichiara la conformità sostanziale è materialmente e formalmente una decisione di prima istanza, contro tale dichiarazione c'è il diritto di appello (cf. 291 §3).

8. Il tema affidato nell'ultima conferenza a Mons. Francisco Ponce Gallén, Giudice del Tribunale della Rota della Nunziatura in Spagna, riguarda il Processo documentale e l'esecuzione della sentenza.

I. Per quanto concerne il primo argomento, la *Dignitas connubii* dedica al processo documentale gli artt. dal 295 al 299, corrispondenti ai cc. 1686-1688 del CIC.

Il Rev.mo Relatore illustra dapprima gli antecedenti storici di questa peculiare modalità processuale, evidenziandone lo scopo di conciliare le esigenze di far rapidamente giustizia sempre, però, nel rispetto della verità.

Il primo accenno a questa figura giuridica si trova nella Cost. *Dei miseratione* del Papa Benedetto XIV e, in seguito, fu salvaguardata la possibilità di ricorrere a procedure giuridiche più brevi in casi ben determinati, richiamando, comunque, il loro carattere giudiziale e non amministrativo.

La natura giuridica del processo documentale è riaffermata da Mons. Ponce Gallén che ricorda come in esso siano presenti gli elementi fondamentali di un procedimento giuridico, pur senza la solennità del processo ordinario. Si giungerà, dunque, ad una sentenza declaratoria di nullità quando, da un documento che non sia soggetto ad obiezione od eccezione alcuna, al Vicario giudiziale o ad un giudice da lui designato, consti l'esistenza di un impedimento dirimente o la mancanza della forma legittima o che il procuratore non aveva un mandato valido (cf. art. 295).

Poiché il processo documentale è trattato da un giudice unico, Mons. Ponce Gallén ritiene che l'eventuale giudice designato dal Vicario giudiziale debba rispondere ai criteri previsti dal can. 1420 §3 ed essere, quindi, uno dei Vicari giudiziali aggiunti del Tribunale.

La semplificazione della procedura nel processo documentale avviene, in sostanza, perché un documento diventa lo strumento unico ed efficace della prova di nullità del matrimonio. Perciò tale prova documentale deve essere certa, non soggetta a contraddizione od eccezione alcuna. Se ci fossero dei dubbi al riguardo, si dovrà procedere tramite processo ordinario (cf. art. 296 §2).

Da tener presente, comunque, che l'omissione delle formalità del processo ordinario non suppone la soppressione di quegli elementi che sono impre-

scindibili affinché sussista una vera relazione processuale, quali la citazione delle Parti e l'intervento del Difensore del Vincolo, che potranno presentare prove e osservazioni da accludersi agli atti con la procedura ordinaria (cf. art. 295).

La decisione finale avrà la forma di sentenza e se non si dà luogo all'appello entro il termine perentorio di quindici giorni utili, il processo documentale è da considerarsi concluso (cf. can. 1630 §1).

Qualora il Difensore del Vincolo, o la Parte che si ritiene onerata (cf. art. 298 §2), decidesse di interporre appello (cf. art. 298), si dovranno trasmettere gli atti al giudice di seconda istanza, avvertendolo per iscritto che si tratta di un processo documentale (cf. *ibid.*). Egli deciderà, quindi, dopo aver udito le Parti e con l'intervento del Difensore del Vincolo, se la sentenza debba essere confermata o si debba procedere con processo ordinario (cf. art. 299).

II. Il tema relativo all'esecutività della sentenza è trattato nel Titolo XIV della *Dignitas connubii*, agli artt. 300-301.

Ottenuta la conferma della sentenza affermativa di prima istanza si è di fronte a cosa giudicata dal punto di vista formale e, dunque, all'esecutività della sentenza stessa. Interessanti le considerazioni a proposito del *vetitum* apposto alla sentenza, secondo quanto prescritto nell'art. 251 dell'Istruzione; al riguardo, si evidenzia che spetta al tribunale superiore, che è quello che ha pronunciato la sentenza definitiva, controllare, confermare o meno il divieto e, nei casi in cui è richiesto, consentirne la rimozione.

È parere del Relatore che la rimozione del divieto, sia ad opera dell'Ordinario del luogo in cui si dovrà celebrare il matrimonio, sia per intervento del Tribunale, sia un atto amministrativo in quanto avviene al di fuori del processo che è terminato con l'emissione della sentenza. Si deve tener presente, inoltre, che l'apposizione del divieto ha un carattere preventivo ed ha la finalità di evitare la nullità di futuri matrimoni. La doppia sentenza conforme, debitamente notificata, consente ai coniugi di contrarre nuove nozze; un'eventuale celebrazione del matrimonio contro il divieto stabilito e non rimosso causerebbe, pertanto, un atto illecito ma non invalido, sia che il divieto sia stato disposto dal Tribunale sia dall'Ordinario del luogo, fermo restando le disposizioni dell'art. 294 sul nuovo esame della causa.

Per quanto concerne l'esecutività, l'art. 301 §1 stabilisce che non appena la sentenza diviene esecutiva, il Vicario giudiziale, che sarà sempre quello del tribunale di appello, la deve notificare all'Ordinario del luogo in cui fu celebrato il matrimonio e questi, a sua volta, provvederà alle necessarie annotazioni sui registri dei matrimoni e dei battesimi. Se all'Ordinario constasse la nullità della sentenza, dovrà rimettere la questione al tribunale (cf. art. 302 §2).

Mons. Ponce Gallén affronta anche il tema dell'efficacia in ambito civile delle risoluzioni prese in sede canonica e conclude poi il suo intervento esa-

minando il Titolo xv della *Dignitas connubii* relativo alle spese giudiziarie e al gratuito patrocinio. A questo proposito, evidenzia come l'art. 303 faccia specifico riferimento, oltre che alla potestà legislativa del Vescovo diocesano rispetto ai costi giudiziali, anche a quella posseduta dal gruppo di Vescovi, o dal Vescovo da loro designato, dai quali dipende il tribunale interdiocesano.

Da notare, inoltre, che l'art. 305 parla di "diritto" ad ottenere l'esenzione o la riduzione delle spese giudiziarie da parte di coloro che hanno difficoltà nel sostenerle. Non si tratta di una semplice concessione, ma di un vero diritto derivante dall'uguaglianza fondamentale dei fedeli nella Chiesa. Tale diritto, poi, andrà retamente esercitato osservando le formalità relative alla concessione del patrocinio gratuito e alla riduzione dei costi, come stabilito dal Vescovo (cf. art. 306).

L'art. 308, afferma, infine la necessità che il Vescovo Moderatore vigili circa l'operato dei Tribunali, affinché mai sia arrecato danno alle anime la cui salvezza deve essere sempre la suprema legge della Chiesa.

Tale finalità è stata sicuramente nell'orizzonte del Corso di aggiornamento organizzato dall'Università di Navarra, dal quale è scaturito come frutto prezioso il presente volume. Di esso abbiamo offerto soltanto una sintesi di quelli che ci sono sembrati gli elementi di maggior rilievo negli interventi degli Illustri Relatori del Corso. La loro autorevolezza e competenza consiglia, di certo, l'approfondimento personale delle materie trattate da parte di tutti i cultori del diritto ma, soprattutto, da parte di quanti operano nell'ambito dei Tribunali ecclesiastici, consapevoli del delicato e non facile compito al quale sono stati chiamati nella Santa Chiesa al servizio delle anime.

MICHELE DE SANTI